

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRIBUNE TELESOPICHE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA DENOMINATA "CVADOME" – CUP C54J26000550004.

TRA

..... con sede legale in ..., Via. ... n. ..., rappresentata da ... nato ... il ..., a quanto infra autorizzato con ...

(di seguito "Committente", "Stazione Appaltante", "Comune")

E

..., con sede in legale in ..., Via ... n. ..., capitale sociale Euro ... i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di ... con il n. ... di codice fiscale, coincidente con il numero di partita IVA, REA ..., a rappresentato da ..., nato a ..., il ..., (codice fiscale ...), nella sua qualità di ... giusta i poteri ...

(di seguito, solo, "Appaltatore");

(di seguito entrambi "le parti").

PREMESSE

1) Mediante la pubblicazione ... è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRIBUNE TELESOPICHE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA DENOMINATA "CVADOME" – CUP C54J26000550004, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del codice.

2) Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato negli atti di gara alle ore ... del ..., sono pervenute n. ... offerte e, al termine delle operazioni di gara, è stata sottoposta a ... la proposta di aggiudicazione del RUP, formulata nei confronti della prima miglior offerta, non anomala, della graduatoria di gara, unitamente a tutti i verbali di gara, per l'approvazione di competenza.

3) A seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica, mediante sistemi di accreditamento previsti dalle banche dati e utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, come da attestazione del RUP prot. n., si è proceduto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.... del ... ad aggiudicare l'Appalto all'operatore economico ..., con un ribasso del ...%, e così per un importo netto complessivo di Euro ... (IVA esclusa).

4) L'aggiudicazione è stata comunicata dal RUP a tutti i concorrenti in data

- 5) Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, di cui all'art. 18, comma 3, del Codice è scaduto in data
- 6) In data ..., l'Appaltatore ha depositato la documentazione attestante la prestazione della cauzione definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto.
- 7) In data ..., l'Appaltatore ha depositato la documentazione attestante la prestazione della polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice.
- 8) Il RUP ha verificato l'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008.
- 9) È dunque intenzione delle Parti procedere alla stipula del presente contratto d'appalto (di seguito, solo, il "Contratto").

**Tutto ciò premesso tra le parti,
si conviene e si stipula quanto segue:**

TITOLO I – PARTE GENERALE

ART. 1 - RECEPIMENTO E VALIDITA' DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI. DEFINIZIONI.

1. Le premesse ed i documenti richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche se non formalmente allegati.
2. Ai fini del presente Contratto, i termini e le espressioni ivi riportati assumono il significato precisato nel Dlgs 36/2023 (All. I.1.).

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto oggetto del presente Contratto ha ad oggetto la FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRIBUNE TELESCOPICHE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA DENOMINATA "CVADOME" – CUP C54J26000550004, secondo quanto dettagliato nella documentazione di gara e nell'offerta complessiva dell'Appaltatore.

Il Comune affida all'appaltatore le seguenti prestazioni:

- a) l'esecuzione di tutte le prestazioni, lavori, opere, forniture e provviste necessarie per dare il contratto completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate dalla stazione appaltante e nei documenti di gara e nell'offerta presentata dall'operatore economico;
- b) l'esecuzione di tutte le prove, le verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione del contratto;

- c) i miglioramenti e le previsioni migliorative o che, sotto qualunque profilo, costituiscono migliorie, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, oggetto del contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante, ivi comprese le esperienze, certificazioni e capacità esecutive dichiarate;
- d) gli oneri e costi per l'installazione dell'attrezzatura oggetto della fornitura, sono inclusi nell'aliquota delle spese generali e, quindi, l'appaltatore non potrà chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto all'importo del contratto attuativo.
- e) tutte le certificazioni e le schede tecniche, la dichiarazione di corretta posa delle attrezzature fornite ed installate.
- f) ogni altra prestazione esecutiva, necessaria per garantire il risultato ai sensi dell'art. 1 del DLgs 36/2023.

ART. 4 DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE.

1. L'Appaltatore dichiara e prende atto:

- a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto previste senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
- b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto di cui ha preso piena conoscenza;
- c) di aver tenuto conto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto delle condizioni relative allo stato dei luoghi per il rispetto dei tempi contrattuali;
- d) di aver attentamente visitato il sito interessato dalle prestazioni e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi le prestazioni;
- e) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto le prestazioni, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni adottate;

ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI. L'OFFERTA TECNICA.

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal Contratto di Appalto; si applicano in ogni caso tutte le disposizioni di Legge espressamente richiamate (oltre alle norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari), nonché le norme richiamate negli atti di gara. L'esecuzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dal Codice Civile, nei limiti dell'art. 12 dello stesso Codice.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti e lavori pubblici e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente normativa:

-DLgs 36/2023 e relativi Allegati;

-DM 145/2000 per le parti ancora in vigore;

-DLgs 81/2008 e smi;

-Legge 136/2010 e smi;

-DLgs 159/2011 e smi;

-Legge 190/2012 e smi.

Laddove in itinere di esecuzione del contratto, dovessero essere emanate nuove norme tecniche e/o amministrative o modifiche a quelle vigenti, l'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle stesse senza poter eccepire nulla.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e della finalità del progetto di fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile (ai sensi dell'art. 12 del Codice).

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre norme in materia e di incondizionata loro accettazione.

4. Sulla base dei criteri di cui sopra, l'Appaltatore è stato posto in grado di valutare sin dal momento della formulazione dell'offerta la prestazione contrattuale che è tenuto a fornire. Pertanto l'insorgere di eventuali incongruenze nella documentazione di appalto non può essere invocata quale motivo di richiesta di variante e di ulteriore compenso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva, secondo il suo insindacabile apprezzamento, di giudicare in merito alle incongruenze eventualmente rilevate, nell'interesse esclusivo della stessa e della esecuzione della fornitura secondo le regole dell'arte, nonché del rispetto delle prescrizioni di progetto e delle normative di riferimento vigenti.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Contratto.

Le disposizioni, in ogni caso, si interpretano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2 e 3 del Codice.

5. L'esecuzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non formalmente allegati, i seguenti documenti:

A. Documenti Tecnici

- Capitolato tecnico prestazionale.

B. Documenti d'offerta

- Elaborati e documenti dell'Offerta tecnica dell'appaltatore.
- Elaborati e documenti dell'Offerta economica dell'appaltatore.
- Dichiarazioni rese in gara, anche ai fini del subappalto.
- Dichiarazione di sopralluogo resa dall'appaltatore.

C. Documenti di gara

- Atti di Gara e relativi allegati;
- Chiarimenti forniti in gara.
- Ulteriori elaborati individuati dal RUP negli atti di gara, compresi i documenti riferiti all'istruttoria di verifica di congruità e/o anomalia dell'offerta.

D. Documenti prodromici alla stipula del Contratto

- Verbale di verifica dell'idoneità tecnico-professionale ex D.lgs. 81/08.
- Comunicazione ex art. 3 della L. 136/2010.
- Garanzie e Polizze assicurative prestate dall'Appaltatore;
- Programma di esecuzione dell'Appaltatore;
- Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 68 del Codice).

6. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, come riportato al precedente art. 5.

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel significato di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:

- il contratto d'appalto;
- gli atti di gara;
- gli elaborati progettuali grafici e le prescrizioni tecniche;
- gli altri elaborati progettuali.

In relazione alla tipologia prestazione e al criterio di affidamento fanno parte integrante del contratto gli ulteriori documenti, dichiarati negli atti di gara, diversi dagli elaborati progettuali.

7. Oltre agli obblighi e oneri specificati nel presente contratto sono a completo carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi del presente appalto e con la somma prevista per i costi della sicurezza, ex D.lgs. 81/08, gli obblighi e gli oneri connessi alla piena e completa esecuzione dell'offerta tecnica proposta in gara. Le soluzioni progettuali proposte in gara costituiscono obbligo contrattuale.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga che le migliorie esecutive introdotte in sede di gara dall'Appaltatore siano, per il manifestarsi di cause di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, non realizzabili ha titolo ad introdurre varianti/modifiche espungendo le prestazioni stesse ed imponendo all'appaltatore l'esecuzione di diverse prestazioni appartenenti alla stessa categoria omogenea di opere, senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva.

ART. 6 CORRISPETTIVO. TRACCIABILITA'.

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo globale ed omnicomprendente di Euro ... (... virgola zero), oltre IVA come per legge, in ragione dell'offerta dell'Appaltatore (ribasso del ...).
2. L'ammontare a base dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle prestazioni, nel medesimo valore sono comprese tutte le prestazioni principali ed accessorie necessarie per la realizzazione delle obbligazioni previste nella offerta tecnica di gara.

3. Salve le eccezioni previste negli atti contrattuali, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione delle prestazioni, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

4. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione delle prestazioni, contrattualmente previsti nonché delle prestazioni oggetto delle modifiche ai sensi dell'art. 120 del Codice.

5. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

6. L'Appaltatore prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire delle prestazioni, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.

7. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo delle prestazioni e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni derivanti da eventi imprevisti avendo esso potuto valutare preventivamente ogni circostanza valida e sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificità delle prestazioni da eseguire, dei luoghi sui quali esse insisteranno e dei relativi e conseguenti oneri.

Resta perciò a carico dell'Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.

8. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "*Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", l'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, i pagamenti dei corrispettivi verranno effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario o postale, acceso dall' Appaltatore presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato alle commesse pubbliche.

Vengono di seguito riportati gli estremi del conto corrente "dedicato" dell'Appaltatore:

...

L'Appaltatore è altresì obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'affidamento di cui al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai fini di quanto sopra all'Appaltatore è altresì fatto obbligo di trasmettere al Committente copia di tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'affidamento oggetto del presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il mancato utilizzo del bonifico costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della citata legge n. 136/2010.

ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore si impegna ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato negli atti di gara, oppure un diverso contratto collettivo che garantisca tutele economiche e normative equivalenti.

TITOLO II – L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 8 - L'EQUILIBRIO CONTRATTUALE E L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DELL'APPALTATORE.

1. Tutte le modalità di esecuzione delle prestazioni comprese nell'appalto dovranno essere rilevabili dagli elaborati progettuali della fornitura redatti dall'Aggiudicatario e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite. Le approvazioni da parte del DEC, la sua presenza sui luoghi e le prescrizioni che esso darà, durante l'esecuzione, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione delle prestazioni affidate, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale costruttore sia nei particolari che nell'insieme.

Il Rapporto contrattuale è fondato su un equilibrio, ai sensi degli articoli 9 e 120 del Codice, legato alla natura delle prestazioni da eseguire, come previste ed identificate nel Progetto Esecutivo e nel contratto presente. Le parti, ai sensi dell'art. 9 del Codice, hanno il dovere di rinegoziare tale equilibrio laddove si verificano eventi straordinari ed imprevedibili estranei alla normale alea contrattuale e di natura oggettiva, ovvero non imputabili ad inadempimenti, ritardi e cause imputabili all'Appaltatore. A tale proposito, fermo restando quanto previsto in materia di revisione prezzi, l'alea normale contrattuale sotto il profilo economico, viene definita nella misura forfettaria del 5% dell'importo contrattuale. A tale proposito si dà atto che le prestazioni in oggetto riguardano attività con difficoltà esecutive e logistiche non ordinarie, per i quali per la loro natura esecutiva determinano rischi specifici esecutivi.

ART. 9 LE MODIFICHE E LE VARIANTI

1. Nessuna variazione o addizione al progetto di fornitura approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.120 del Codice.

La violazione del divieto di apportare varianti e modifiche comporta, salvo diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, delle prestazioni e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DEC, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le prestazioni medesime.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dalla stazione Appaltante e che il DEC gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nell'appalto.

Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, commi 5 e 7, del Codice che determinano una maggiore spesa, con copertura della spesa nel quadro economico di spesa, purché non sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6, del Codice e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Codice, per un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto.

4. Qualora l'importo delle modifiche rientri nel limite di 1/5 dell'importo del contratto di appalto, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di modifica è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

5. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 10 TERMINI DI ESECUZIONE. PENALI.

1. L'appaltatore deve ultimare le prestazioni nel termine di _____ giorni naturali consecutivi, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.
2. L'opera non sarà considerata ultimata se non saranno pervenute al DEC tutte le certificazioni di conformità ove richieste dalla vigente normativa. Il termine per ultimare le prestazioni può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal Codice.

ART. 11 RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il contratto di appalto potrà essere risolto nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs 36/2023.
2. Il Committente potrà recedere in qualunque momento dal contratto nei termini previsti dal citato Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 12 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna e l'installazione delle attrezzature oggetto del presente contratto l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all'1 per mille del valore del contratto, incrementato delle eventuali varianti e modifiche in aumento.

Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione delle prestazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

La penale è applicata sull'importo a saldo della prestazione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo, ove nominato.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti del 49% del valore del contratto e con riferimento alle sole

prestazioni di natura accessoria.

In relazione al subappalto secondario (a cascata), si ritiene opportuno vietare tale tipologia di affidamento in considerazione:

- a) della natura delle attività che prevedono interventi unitari e non suddivisibili di natura specialistica;
- b) della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che le prestazioni si inseriscono in un contesto connotato da particolari rischi per la salute dei lavoratori (con particolare riferimento al rischio di caduta dall'alto);

2. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2023

ART. 14 - SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle previsioni del presente articolo, salvo specifiche deroghe e decisioni della Stazione Appaltante in considerazione della natura, tipologia ed importo delle prestazioni da eseguire.

2. L'appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare a tutti i lavoratori le norme e le prescrizioni del DLgs 81/08 e s.m.i. e delle Direttive Comunitarie in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad adottare le misure e prescrizioni previste dal DVR di riferimento.

3. Le prestazioni affidate dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle condizioni d'igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti e dai documenti di valutazione dei rischi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta al RUP dell'eventuale infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere informata la Stazione Appaltante degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati e dei relativi accertamenti e indagini delle Autorità competenti.

4. L'Appaltatore, entro la data comunicata dalla Stazione Appaltante e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, deve predisporre e consegnare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) idoneo allo scopo e in ottemperanza agli articoli 28 e ss del DLgs 36/2023.

L'Appaltatore, per il tramite del Preposto, imporrà al proprio personale, il rispetto della normativa di sicurezza. Tutto il personale destinato ai servizi dovrà essere formato e informato in materia di presidi

di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

5. Il Preposto è la figura che, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. e) e 19, del DLgs 81/08, svolge le funzioni di immediata supervisione o diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. Come stabilito dall'art. 26 del DLgs 81/08, a seguito della modifica di cui alla legge 215/2021, *«nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»*; pertanto l'appaltatore dovrà nominare un preposto, il quale dovrà essere formato ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del DLgs 81/08.

In merito all'attuazione dei Documenti della sicurezza, il Preposto ottempererà agli obblighi previsti dal citato art. 19 del DLgs 81/08.

ART. 14 – PRINCIPI GENERALI CONTABILI. PAGAMENTI.

1. In materia di contabilità, si applica quanto previsto dalla normativa in materia e le norme contenute nell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023.

La contabilità potrà essere redatta, se indicato dal RUP, in forma semplificata. I documenti contabili di riferimento, in tale caso, saranno formati in un unico documento contabile costituente ed assorbente ogni altro documento previsto dall'Allegato II.14 del DLgs 36/2023.

2. Si applica l'art. 125 e l'art. 126 del DLgs 36/2023, anche ai fini dell'anticipazione del prezzo.

3. Il pagamento verrà effettuato a saldo all'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità della fornitura.

Il pagamento verrà effettuato previo esperimento delle verifiche rituali di legge.

Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment o in reverse charge, secondo le indicazioni dettate dall'Amministrazione comunale, e:

- essere intestate al Comune di Saint-Vincent
- riportare l'IBAN che dovrà essere coerente con quello comunicato ai sensi della L. 136/2010;
- essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007)
- riportare il CIG e il CUP dell'affidamento;
- essere conformi alle righe di dettaglio degli ordini di servizio emessi dall'Amministrazione.

Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l'Amministrazione non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. La mancanza degli elementi obbligatori comporterà la non accettazione della fattura per impossibilità di adempiere alle comunicazioni e rilevazioni imposte dalle norme vigenti.

Se le prestazioni sono state eseguite correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30

gg. dalla data di ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei controlli sul l'Appaltatore previsti dalla normativa vigente.

4. L'Amministrazione si riserva di non procedere al pagamento dell'intero ammontare fintantoché le prestazioni non siano state correttamente rese o non siano stati raggiunti accordi tra le parti per la soluzione della controversia in corso. In caso di inadempimenti non risolti il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

5. L'Amministrazione può richiedere la diminuzione dell'importo dovuto all'Appaltatore in base alle ritenute determinate dall'applicazione delle penali indicate; in tal caso, le penali applicate nel periodo oggetto di fatturazione devono essere riportate nella fattura stessa da parte dell'appaltatore.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del DLgs 36/2023 è prevista la Revisione Prezzi al verificarsi di condizioni di natura oggettiva (quindi non imputabili all'appaltatore), che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il codice CPV associato al presente appalto è 39150000-8.

Ai fini del calcolo della variazione del relativo indice composto si applica la specifica formula prevista in tale ipotesi dal punto n. 7 della Tabella D dell'allegato II. 2-bis al D.lgs. N. 36/2023. La stazione appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui al precedente comma, il 31 ottobre di ogni anno per tutta la durata dell'appalto, al fine di provvedere all'adeguamento per la successiva annualità. Tale frequenza non è comunque superiore a quella di aggiornamento dell'indice o degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione prezzi, in ogni caso, verrà corrisposta nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, All. II bis del Dlgs 36/2023.

ART.16 DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, comunque effettuate:

- mediante posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dalla C.C.I.A.A. o alla Banca dati «INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico;
- mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dall'appaltatore;

- mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento;
- mediante consegna a mano.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente al contratto di appalto sono effettuate dal DEC o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, con le modalità di cui al precedente comma. Nei stessi termini le comunicazioni tra Stazione Appaltante e appaltatore dovranno essere effettuate esclusivamente con le medesime modalità. Le comunicazioni eseguite con modalità difformi da quelle citate saranno improduttive di effetti.

3. L'appaltatore, ai fini delle comunicazioni ufficiali (quali Ordini di servizio, Disposizioni di Servizio, ecc) è tenuto ad indicare l'elenco in formato tabellare dei nominativi, numeri di telefono (fisso e cellulare) e indirizzo di posta elettronica, delle seguenti figure: Direttore Tecnico; Responsabile di commessa; Preposto; Preposti e Capi cantiere di tutte le imprese esecutrici; Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'impresa affidataria e di quelle esecutrici.

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia denominata «garanzia definitiva», dell'importo di Euro

2. La garanzia è prestata:

- per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento alle obbligazioni stesse;
- per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'appaltatore hanno concorso alla fornitura oggetto del contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità della fornitura.

4. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui certificati di pagamento da corrispondere.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria (dove richiesta).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del Codice.

ART. 18 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI ESECUZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice prima della firma del contratto e comunque dieci giorni prima della consegna delle prestazioni, è richiesta all'appaltatore copia della polizza assicurativa RCT che tenga indenne la Stazione Appaltante e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni sino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità della fornitura.

Tale polizza copre:

- i danni subiti dalla stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni; la somma assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando di gara, corrisponde all'importo contrattuale;
- la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione; il massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

2. Tale garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore, di cedere o conferire, a qualsiasi titolo, a terzi, il Contratto.

ART. 20 CESSIONE DEI CREDITI

1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante debitrice.

3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45

giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

4. La Stazione Appaltante, al momento della stipula del contratto o in atto separato contestuale, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso, Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 21 MODIFICHE DEGLI ASSETTI SOCIETARI

L'Appaltatore si obbliga:

- (a) a comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- (b) a trasmettere alla Committente e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

ART. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti riconoscono che le clausole di cui al presente Contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla Parte adempiente di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 122 del Codice, la Committente si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sussistenza di una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94, comma 1, del Codice;
- decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'Appaltatore a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- interruzione non motivata dell'esecuzione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente Contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'Appaltatore;
- violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del T.F.U.E.;

-in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

-violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

-mancata reintegrazione della garanzia definitiva in esito all'escussione della stessa;

-violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con l'offerta presentata in gara;

-nei casi previsti dal contratto.

Nelle ipotesi sopraindicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata e/o PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Qualora la Committente si avvalga di tale clausola, l'Appaltatore incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte della Committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 23 RISERVE

La disciplina delle riserve è contenuta nell'Allegato II.14 del Codice.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

1. L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare - ovvero far ottemperare - a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità disciplinanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e pertanto, esemplificativamente e non tassativamente, in materia di esecuzione, accettazione dei materiali, contratti di lavoro, sicurezza ed igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le altre leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ogni altra disposizione di carattere normativo vigente nella Regione e nel comune luogo di intervento.

3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta - ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Appaltatore medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione di detti obblighi comporterà per la Committente la facoltà di risolvere il Contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.

ART. 25 NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

1. Il presente Contratto e gli atti dipendenti si intendono regolati esclusivamente dalla legge italiana. La lingua ufficiale per ogni atto e/o comunicazione sarà la lingua italiana.
2. Le Parti dichiarano espressamente, per quanto possa occorrere, di accettare incondizionatamente la giurisdizione italiana.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Ordinario Civile – Foro di Aosta, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

ART.26 RISERVATEZZA.

L'Appaltatore dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle informazioni confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le stesse da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione. In particolare, la Parte si impegna a non divulgare in alcun modo notizie, informazioni di qualsivoglia natura afferenti la fornitura oggetto del Contratto, mediante, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo: rilascio di interviste, comunicazioni, senza previa comunicazione e autorizzazione della Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza. L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare gli stessi in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, per dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo, in capo all'Appaltatore sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, non ricomprendendo i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Committente ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di informazioni confidenziali di cui venga a conoscenza.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”), dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (d.lgs. n. 101/2018), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.
3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Contratto e negli atti richiamati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, nel Codice degli appalti in vigore e, per le parti ancora vigenti, al D.M.LL.PP. n. 145/2000.
2. Tutte le spese del presente Contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’Appaltatore. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno di inizio delle prestazioni a quello di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. L'imposta di bollo relativa al presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 10, del Codice e del relativo allegato I.4, è pari all’importo forfettario di Euro ... Si dà atto che la stessa è stata assolta mediante versamento.

ART. 29 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti, tutti accettati e sottoscritti dalle Parti e conservati agli atti della Committente:

- Capitolato tecnico prestazionale;
- offerta tecnica;
- offerta economica;